

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1349

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata l'8 maggio 1964

Modificazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1460,
sull'incremento dell'edilizia economica e popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 novembre 1963, n. 1460, « Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare », prescrive all'articolo 4 che gli enti autorizzati a concedere mutui alle cooperative edilizie provvedano unicamente in favore di quelle cooperative i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43; 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60.

Tutte tali leggi prevedono il versamento di contributi obbligatori, in parte a carico del lavoratore, in parte a carico dei datori di lavoro, allo scopo, fra l'altro, di poter ammettere i lavoratori a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in tutto o in parte col contributo dello Stato.

È intuitivo come la disposizione praticamente escluda dai benefici della legge le cooperative fra mutilati e invalidi di guerra e civili di guerra, o, quanto meno, la massima parte dei soci di esse e cioè: tutte quante le cooperative costituite esclusivamente fra grandi invalidi e tutte le altre composte in maggioranza dai grandi invalidi, nonché in genere i soci invalidi o mutilati che per la natura o il grado della loro mutilazione o invalidità mai hanno prestato lavoro alle dipendenze altrui e che rappresentano la quasi totalità dei soci delle dette cooperative.

Non era certo questa l'intenzione del legislatore: di porre cioè in situazione di maggior disagio, nei confronti di tutti gli altri

cittadini, coloro i quali, impediti al lavoro in conseguenza di un maggior sacrificio dedicato alla Patria, e, ormai privi di un reddito adeguato sia al sacrificio sofferto, sia alle loro necessità, verrebbero ora esclusi anche da un beneficio che la legge consente alla totalità del popolo lavoratore.

La modifica posta all'articolo 4 della legge n. 1460 non richiede pertanto, riteniamo, ulteriore motivazione ed illustrazione.

All'articolo 8 la legge in argomento prevede la delega al Governo per emanare norme disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi, l'emanazione e pubblicazione di bandi, la istituzione di commissioni provinciali dell'assegnazione di alloggi, la revisione delle graduatorie, ecc.

Se pure tutte o parte delle norme, che il Governo è stato delegato ad emanare, riguardino o possono applicarsi alle cooperative edilizie, è certa comunque l'inopportunità di innovazione nei confronti delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra.

Trattasi di una particolare categoria, molti appartenenti alla quale già da tempo si sono riuniti in cooperative edilizie; di esse un certo qual numero già ha in parte costruito — secondo un programma predisposto — ed assegnato alloggi in ossequio alle norme dettate dal testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, adeguandosi quindi anche a quanto per le cooperative di appartenenza specificatamente dispongono le nor-

me del testo unico indicato dall'articolo 173 all'articolo 200 sotto il titolo XI « Cooperative edilizie per mutilati ed invalidi di guerra »; il maggior numero è invece in attesa di primo contributo, pur avendo provveduto alla redazione dei progetti, dei quali già alcuni, anzi molti, già approvati dall'autorità competente.

Tutte si sono costituite con limitato numero di soci, tenendo presente le norme dettate dal testo unico sopra rammentato, relativamente alle condizioni e ai requisiti per l'attribuzione delle case, nonché le altre norme circa la precedenza nelle graduatorie.

Le differenti disposizioni che la legge n. 1460 prevede e delega al Governo verrebbero ad escludere dall'assegnazione dell'alloggio proprio coloro che ne hanno da tempo acquistato un sicuro diritto.

In altri casi la cooperativa verrebbe addirittura ad estinguersi, dopo molti anni dalla

sua costituzione, e di attesa di contributi e di finanziamento, poiché la maggior parte dei suoi componenti, in ordine alle nuove disposizioni, non risulterebbe più nelle condizioni volute per concorrere all'ottenimento dell'alloggio.

È per tali motivi che si propone non applicarsi alle cooperative in argomento e ai loro soci le disposizioni da emanarsi dal Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1460, ad eccezione di quanto sopra previsto sotto le lettere e) ed f), rimanendo per le predette cooperative in vigore le norme dettate dal testo unico approvato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Appare evidente che, in conseguenza delle norme modificatrici così come proposte, nessun maggior onere di quello previsto dalla legge in argomento, deriverà al bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, è aggiunto il seguente comma:

« In favore delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, gli enti mutuanti di cui al comma precedente, sono autorizzati alla concessione di mutui anche qualora i soci di esse non abbiano versato alcuno dei contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 ».

ART. 2.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme delegate da emanarsi dal Governo ai sensi del primo comma e del secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo non si applicheranno alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra e loro soci, per i quali resteranno in vigore le norme del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.